proposta di legge n. 270

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Latini, Giancarli presentata in data 14 novembre 2012

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ACCESSO WI-FI GRATUITI ED APERTI

Signori Consiglieri,

la "cittadinanza digitale" è oramai uno dei diritti fondamentali della persona come già riconosciuto nelle dichiarazioni del Parlamento europeo e del Consiglio europeo: la rete non costituisce infatti solo uno strumento di comunicazione ma è anche una delle principali fonti di conoscenza.

In un'ottica di liberalizzazione dell'accesso al wi-fi la Regione intende quindi intervenire per rimuovere gli ostacoli che non permettono ai cittadini di utilizzare i canali informativi e conoscitivi on line favorendo sviluppo e diffusione delle interconnessioni digitali e la loro connessione gratuita.

Occorre quindi porre in essere azioni per l'abbattimento del divario di dotazioni organiche tra le diverse aree territoriali (digital divide), che costituisce un rischio per la competitività delle zone escluse dall'utilizzo delle nuove tecnologie e, in particolare, da Internet nei confronti delle altre e getta una sorte di "apartheid culturale" su coloro che vi abitano.

Tale divario si manifesta infatti in una molteplicità di campi, in quanto non permette di accedere a servizi on line che trovano applicazione in molteplici settori quali:

- servizi pubblici delle amministrazioni (prenotazioni, richieste di certificati, consultazione di documentazione, per es. BUR, informazioni di diversa natura sull'attività di enti);
- servizi bancari, aziende, studi professionali;
- servizi per la fruizione di beni culturali, ambientali e servizi per il turismo;
- servizi destinati ai diversamente abili che potrebbero avere accesso a servizi specifici;
- nuove forme di fruizione di servizi pubblici in ambienti pubblici come aree verdi, biblioteche, ospedali, dove l'impossibilità di accedere alla rete vincola i cittadini a forme di fruizione dei servizi ormai obsolete.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione realizzando una discriminazione sul piano sociale economico e culturale. A tal fine la Regione promuove l'impiego delle nuove tecnologie alternative alla trasmissione su cavo attraverso la realizzazione di servizi di accesso wi-fi gratuiti sul territorio regionale, operando anche in cooperazione con altre istituzioni nonché favorendo il raccordo tra soggetti, anche istituzionali per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia wi-fi (articolo 1).

Per il raggiungimento di tale obiettivo la Regione interviene a diversi livelli, come indicato all'articolo 2: con l'erogazione di contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi un servizio di accesso wi-fi nonché l'istallazione di access point pubblici ad accesso gratuiti presso ogni sede della Regione.

La Regione inoltre provvede:

- a promuovere attività di informazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso wi-fi gratuiti e ad incentivarne l'utilizzo al fine di evitare che i servizi di accesso gratuito presenti sul territorio regionale siano scarsamente utilizzati poiché, non essendo sufficientemente pubblicizzati, non se ne conosce l'esistenza;
- organizzare percorsi formativi e corsi di base finalizzati al superamento del divario digitale nonché ad educare all'uso consapevole della rete: si tratta di un intervento rivolto alle fasce di persone che non conoscono l'utilizzo della rete e le sue potenzialità.

L'articolo 3 demanda ad un regolamento di attuazione della Giunta i criteri e le modalità per la erogazione dei contributi e dei voucher nonché le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi, per la localizzazione degli access point presso le sedi regionali, per l'accesso gratuito nonché per lo svolgimento delle attività di informazione e dei percorsi formativi. Nell'ambito dell'attività di controllo, la Giunta disciplina inoltre i casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher nonché i criteri per lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio.

L'articolo 4 definisce la copertura finanziaria degli interventi previsti rinviando alle rispettive leggi finanziarie.

Art. 1

(Finalità e oggetto)

- 1. La Regione promuova la diffusione dei servizi di accesso wi-fi (wireless fidelity) gratuiti e aperti al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alla tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.
- 2. Ai fini della presente legge, per accesso wifi si intendono le tecniche di accesso alla rete internet in tecnologia wireless secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione svolge attività di promozione in cooperazione con altre istituzioni dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete presso le sedi pubbliche.
- **4.** La Regione favorisce e sostiene il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia wi-fi.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

- 1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:
- a) eroga contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi servizi di accesso wi-fi gratuiti e aperti secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 3;
- b) eroga contributi agli enti pubblici, singoli o associati, prioritariamente se situati in zone a bassa diffusione di banda larga, per l'installazione di hot spot wi-fi nei luoghi pubblici;
- c) provvede all'installazione di almeno un access point pubblico ad accesso gratuito presso ogni sede della Regione;
- d) promuove attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso wi-fi gratuiti e aperti nonché a incentivarne l'utilizzo.
- **2.** I contributi e i voucher erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 3

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della competente Commissione assembleare, adotta en-

tro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione.

- 2. Il regolamento stabilisce:
- a) l'entità dei contributi e dei voucher;
- b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi e dei voucher che, comunque, non possono essere concessi ai titolari di licenza di operatore di telecomunicazione;
- c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e dei voucher:
- d) i criteri e le modalità per la localizzazione degli access point presso le sedi della Regione nonché le modalità di fruizione del servizio:
- e) le modalità di accesso alla rete, anche in relazione ai soggetti che erogano il servizio;
- f) i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
- 3. Nell'ambito dell'attività di controllo, la Giunta regionale disciplina, inoltre, i casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher nonché i criteri per lo svolgimento dell'attività di verifica e monitoraggio.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa a decorrere dal 2013 è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.